

34490-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1918/2021
MARIA TERESA BELMONTE	- Relatore-	P.U. 25/06/2021
BARABARA CALASELICE		R.G.N. 27257/2020
RENATA SESSA		
PAOLA BORRELLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nata (omissis)

(omissis) nata (omissis)

Avverso la SENTENZA del 27/11/2019 della CORTE di ASSISE di APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

letta la requisitoria scritta, del 26 maggio 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10.2020

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.U.P. del Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato le sorelle (omissis) e (omissis) colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, di tratta e riduzione in schiavitù, riqualificandoli in sfruttamento aggravato della immigrazione clandestina, e le aveva assolte dal delitto di procurato aborto clandestino di cui agli artt. 18 e 19 L. n. 194/1978 (capo 10).

1.1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, sull'appello del Pubblico Ministero, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, assolvendo, per non aver commesso il fatto, (omissis) dai reati di cui ai capi 3 e 8, e riconoscendo, invece, entrambe le ricorrenti colpevoli della riduzione in schiavitù della cittadina (omissis) chiamata (omissis) (capo 9) nonché di aborto clandestino (capo 10).

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di entrambe le imputate, il quale svolge un solo motivo, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 600 c.p (capo 9). Si sostiene che la minaccia di denunciare alla Polizia la presenza irregolare in Italia della persona offesa (omissis) non potrebbe integrare l'elemento da cui desumere l'intervenuta compromissione della libertà della sua autodeterminazione, perché ella, in tale caso, avrebbe riconquistato la libertà. Le pressioni sulla donna sarebbero derivate dalla sua stessa famiglia di origine, che le rimproverava di essere rimasta incinta, e il suo principale sfruttatore era il suo stesso fidanzato, e non gli imputati. Il viaggio in Austria per un aborto clandestino ha permesso alla donna di allontanarsi e, dunque, tale circostanza non può essere un indice della soggezione della persona offesa a soggetti che, facendola uscire dalla loro "giurisdizione", di fatto l'hanno liberata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Giova premettere che, all'esito dei due giudizi di merito, che hanno prodotto in secondo grado un ribaltamento della assoluzione dal reato di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) di cui al capo 9, relativamente alla nigeriana (omissis), nonché per il delitto di cui al capo 10 (procurato aborto ai danni della medesima ragazza, eseguito in Austria), le ricorrenti risultano condannate: (omissis) per i capi nn. 1,2,3,4,5,6,7,9,10; (omissis), per i capi 1,2,5,6,7,9,10, tutti riqualificati in sfruttamento prostituzione, ad eccezione del reato contestato sub 9) per cui la Corte di appello ha ravvisato gli estremi del reato di riduzione in schiavitù. Come premesso, il ricorso attinge solo tale ultima statuizione, dolendosi del ribaltamento che ha riguardato il reato di cui al capo 9).

2. La genericità dei ricorsi si apprezza per l'evidente attitudine a perseguire una inammissibile rilettura dei profili di merito della vicenda, senza operare il dovuto confronto con le puntuali argomentazioni in fatto e con i corretti richiami giurisprudenziali sviluppati dalla Corte di Assise di appello, che ha ben spiegato le ragioni della diversificata valutazione, rispetto a quelle confluite in altri capi di imputazione, operata per la vicenda sub 9). La sentenza impugnata contiene, invero, alla luce di compiuti riferimenti alle coordinate ermeneutiche provenienti dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al reato di riduzione in schiavitù, una valutazione sintetica e globale degli elementi per i quali ha ravvisato i tratti costitutivi di tale delitto, evidenziando la sussistenza di una situazione di soggezione continuativa della vittima.

2.1. In particolare, nella sentenza impugnata:

- sono stati valorizzati i risultati delle intercettazioni, da cui sono emerse le percosse, l'evocazione della magia nera, le minacce alla persona offesa e alla sua famiglia di origine, per obbligarla a proseguire l'attività di prostituzione di cui la donna si diceva stanca;
- e' stato considerato che tali condotte erano finalizzate anche al recupero di una somma, il c.d. riscatto, ritenuta il prezzo della libertà, e, del tutto ragionevolmente, si è ritenuto che l'aborto clandestino costituisca una ulteriore dimostrazione della penosa condizione di asservimento della vittima, posto che esso era strumentale al proseguimento della attività di meretricio.
- sono state richiamate le parziali ammissioni degli imputati in ordine alla vicenda della vittima "^(omissis)", ammissioni che hanno riguardato anche le pressioni sulla famiglia d'origine della donna ("*... la mia famiglia alla fine parlò con i suoi genitori e la sua mamma dovette convincerla ad abortire. Le telefonate che parlano della cifra di 150 euro per farla abortire sono effettivamente avvenute*"), i riti voodoo e il debito di € 25.000.

2.2. A fronte di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche delle ricorrenti all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). A fronte, quindi, di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). D'altro canto, esse sono sostanzialmente orientate a sollecitare una rivisitazione

meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e finiscono per richiedere l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso non è volto, dunque, a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità *ictu oculi* percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata in merito alla sussistenza della condizione di assoggettamento nella quale la persona offesa era stata ridotta dalle ricorrenti, ciò che, invece, la Corte di merito ha congruamente argomentato, sulla base di una valutazione sinergica delle fonti di prova, nell'ambito delle quali si è coerentemente valorizzata anche l'efficacia intimidatoria della minaccia di denunciare la vittima alla polizia (pg. 27).

2.3.E' noto, tuttavia, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 25 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte



Il Presidente

Stefano Palla

